

Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTO

il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado";

VISTO

il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59", e, in particolare, l'articolo 137, che riserva all'amministrazione statale le funzioni relative alla determinazione ed all'assegnazione del personale alle istituzioni scolastiche e l'articolo 139 che attribuisce alle province, in relazione all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti tra l'altro "l'istituzione, l'aggregazione, la fusione e la soppressione di scuole in attuazione degli strumenti di programmazione e la redazione dei piani di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche";

VISTO

l'articolo 1, comma 85, lettera c), della legge 7 aprile 2014, n. 56 con il quale si prevede che le province, quali enti con funzioni di area vasta, esercitano le funzioni di programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998, n. 233, "Regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59";

VISTO

il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", e, in particolare, l'articolo 25;

VISTO

l'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", come da ultimo modificato dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197;

VISTA

la legge 12 novembre 2011, n. 183, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)";

VISTA

la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007)", e, in particolare, l'articolo1, comma 632, concernente la riorganizzazione dei "Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti";

VISTO

il decreto del Ministro della pubblica istruzione 25 ottobre 2007, recante "Riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, in attuazione dell'articolo 1, comma 632, della legge 27 dicembre 2006, n. 296", con il quale è stata attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica ai suddetti Centri provinciali per l'istruzione degli adulti;

VISTO

il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263, di disciplina dei Centri di istruzione per gli adulti ivi compresi i corsi serali;

VISTO

il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO

il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione e del merito;





Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

VISTA

la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025", in particolare, l'articolo 1, commi 557 e 558;

VISTO

l'art. 19, comma 5-quater del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e successivamente modificato con l'art. 9-bis, comma 2, lettere a) e b) del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2025 n. 20, che stabilisce "Al fine di dare attuazione alla riorganizzazione del sistema scolastico prevista nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni, tenendo conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del citato Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale, sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento. Ai fini del raggiungimento dell'accordo, lo schema del decreto è trasmesso dal Ministero dell'istruzione e del merito alla Conferenza unificata entro il 15 aprile. Le regioni, sulla base dei parametri individuati dal decreto di cui al primo periodo, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre di ogni anno, nei limiti del contingente annuale individuato dal medesimo decreto. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito può essere determinato un differimento temporale di durata non superiore a trenta giorni. Gli uffici scolastici regionali, sentite le regioni, provvedono alla ripartizione del contingente dei dirigenti scolastici assegnato"; il decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro

VISTO

VISTO

dei servizi generali e amministrativi per gli aa.ss. 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027; il decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", che con l'articolo 5, comma 3 ha inserito, tra gli altri, il comma 83-ter all'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo che "(...) le Regioni, per il solo anno scolastico 2024/2025, possono attivare un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,5 per cento del contingente dei corrispondenti posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna Regione, per il medesimo anno scolastico 2024/2025, dal citato decreto n. 127 del 2023, alle quali attribuire solo reggenze e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.

dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127 con cui sono stati determinati i Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori

VISTO

(...)";

l'art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2025, n. 20 che ha inserito il comma 83-sexies dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 prevedendo, per le regioni che non hanno





Il Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze

provveduto al dimensionamento della rete scolastica per l'anno scolastico 2025/2026, che possano provvedervi entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, attivando per il solo anno scolastico 2025/2026 "(...) un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura non superiore al 2,99 per cento del contingente dei posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi generali e amministrativi definito, per ciascuna regione per il medesimo anno scolastico 2025/2026, dal citato decreto e comunque non superiore al contingente autorizzato per l'anno scolastico 2024/2025, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze.(...)";

VISTO

il comma 83-octies dell'articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107, introdotto dal medesimo art. 9-bis, comma 1, del decreto-legge n. 208 del 2024, che ha previsto che "La regione Friuli-Venezia Giulia può attivare, per gli anni scolastici 2025/2026 e 2026/2027, in deroga ai contingenti definiti per le scuole di lingua slovena dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 127 del 30 giugno 2023, di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2024, un ulteriore numero di autonomie scolastiche in misura tale da non superare il contingente definito per le medesime scuole dal decreto del Ministro dell'istruzione e del merito n. 70 del 19 aprile 2023, senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali ovvero delle reggenze. (...)";

TENUTO CONTO

che gli Uffici scolastici regionali, sentite le Regioni, provvedono alla ripartizione del contingente assegnato;

CONSIDERATO

l'andamento demografico rilevato sulla base della Serie ISTAT 2023-2080 con riferimento alla Stima della popolazione studentesca ed alla Stima della popolazione residente 3-18 anni al momento disponibile, da cui risulta una incidenza del calo demografico nel periodo temporale in analisi meno significativa rispetto ai valori posti come base di calcolo per la definizione del citato DI n. 127 del 2023 con relativa riduzione del tasso di denatalità;

VISTO

l'articolo 19, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 557 della legge dicembre 2022, n. 197, che prevede che, a decorrere dall'a.s. 2024/2025, per garantire una riduzione graduale del numero delle istituzioni scolastiche "(...) si applica, per i primi sette anni scolastici, un correttivo non superiore al 2 per cento anche prevedendo forme di compensazione interregionale. (...)";

VISTO

il comma 5-sexies dell'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che prevede che "(...) A decorrere dall'anno scolastico 2025/2026, il decreto di cui al comma 5-quater o quello di cui al comma 5-quinquies definisce un contingente organico comunque non superiore a quello determinato sulla base dei criteri definiti nell'anno scolastico precedente. Eventuali situazioni di esubero trovano compensazione nell'ambito della definizione del contingente";

VISTO

l'articolo 1, comma 10 del DI n. 127 del 2023 con cui è stato espressamente previsto che "I criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi e la sua distribuzione tra le regioni stabiliti con il presente decreto per il triennio 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 possono essere annualmente oggetto di aggiornamenti.";

VISTI

i Piani di dimensionamento della rete scolastica per l'a.s. 2025/2026 adottati dalle Giunte regionali al fine della applicazione delle forme di compensazione interregionale di cui al richiamato art. 19, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 98 del 2011, inserito dall'articolo 1, comma 557 della legge 29 dicembre 2022, n. 197;





PRESO ATTO del contingente organico di n. 7401 dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di

direttore dei servizi generali ed amministrativi funzionari attribuibili con incarichi di

elevata qualificazione, definito per l'a.s. 2025/2026 con il DI n. 127/2023;

TENUTO CONTO che l'applicazione di quanto previsto dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, articolo 1,

comma 557, si configura ad invarianza di spesa, così come precisato nella relazione tecnica

di accompagnamento della citata legge;

VISTO il comma 5-quater dell'articolo 19 del decreto-legge n. 98 del 2011 in base al quale i criteri

per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi sono definiti, su base triennale con eventuali aggiornamenti annuali, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro il 31 maggio

dell'anno solare precedente all'anno scolastico di riferimento;

VISTO il Contratto Collettivo nazionale di Lavoro del personale del comparto Istruzione e Ricerca

periodo 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024 e, in particolare, gli articoli 54

(Incarichi specifici al personale ATA) e 55 (Incarichi di elevata qualificazione);

PRESO ATTO che la Conferenza Unificata nella seduta del 29 maggio 2025 ha sancito il mancato accordo

sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, recante l'aggiornamento dei criteri di cui al decreto 30 giugno 2023, n. 127, per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e dei funzionari di elevata qualificazione (ex DSGA) e la sua distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/2027, PNRR M4.C1 - Riforma 1.3, trasmesso con prot.n. DAR-0009105-P-29/05/2025 dal Dipartimento per gli Affari Regionali e le Autonomie della

Presidenza del Consiglio dei Ministri ai Ministeri interessati;

CONSIDERATO in applicazione delle disposizioni suindicate e tenuto conto della riduzione del tasso di

denatalità, come prima descritto, di dovere modificare il DI n. 127 del 2023 ai sensi dell'articolo 19, comma 5-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, al fine di aggiornare il contingente organico dei dirigenti scolastici e degli incarichi di elevata qualificazione (posizione di lavoro di direttore dei servizi generali e amministrativi) e la

sua distribuzione tra le regioni per l'a.s. 2026/2027;

INFORMATE le organizzazioni sindacali rappresentative dell'area istruzione e ricerca – Dirigenza

scolastica in data 6 giugno 2025 e del Comparto Scuola in data 11 giugno 2025;

DECRETANO

Articolo 1

Criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2026/2027

1. In applicazione delle disposizioni di cui in premessa e coerentemente a quanto previsto per gli anni scolastici 2024/2025 e 2025/2026, ai fini dell'aggiornamento annuale per l'anno scolastico 2026/2027 i criteri per la definizione del contingente organico dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionai e dell'elevata qualificazione e la sua distribuzione tra le regioni tengono conto del parametro della popolazione scolastica regionale indicato per la riforma 1.3 prevista dalla missione 4, componente 1, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché della necessità di salvaguardare le specificità delle istituzioni scolastiche situate nei comuni montani, nelle piccole isole e nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, anche prevedendo forme di compensazione interregionale. Le Regioni, sulla base dei





criteri di cui al presente comma, anche ai fini di garantire le tutele ivi richiamate, provvedono autonomamente al dimensionamento della rete scolastica entro il 31 ottobre 2025, nel limite del contingente indicato nella tabella di cui al comma 2 del seguente articolo 2, sentite le Province e le Città metropolitane per le scuole secondarie di secondo grado e i Comuni per le scuole di ogni altro ordine a grado, utilizzando i procedimenti regionali a ciò finalizzati.

- 2. L'aggiornamento della consistenza organica nazionale dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi oggetto degli incarichi di elevata qualificazione riconosciuti ai dipendenti inquadrati nell'Area dei Funzionari e dell'elevata qualificazione per l'anno scolastico 2026/2027 avviene sulla base dei dati ISTAT aggiornati riferiti alle Previsioni della popolazione Anni 2023-2080, fermo restando che tale consistenza organica non può essere superiore al contingente nazionale di n. 7.389 comprensivo delle scuole con lingua di insegnamento sloveno del Friuli Venezia Giulia, fermo restando quanto indicato al successivo comma 3, ai sensi dell'articolo 1, comma 83-octies della legge n. 107/2015.
- 3. Come per l'anno scolastico 2025/2026, anche per l'anno scolastico 2026/2027, il Friuli Venezia Giulia può attivare per le scuole con lingua di insegnamento sloveno un numero di autonomie scolastiche in deroga ai contingenti definiti per le medesime scuole dal DI n. 127 del 2023, in misura tale da non superare il contingente di n. 14 istituzioni scolastiche definito per le stesse dal DM n. 70 del 2023 e senza un corrispondente incremento delle facoltà assunzionali.
- 4. Il numero di sedi scolastiche attivabili per l'anno scolastico 2026/2027 in ogni Regione è determinato utilizzando come coefficiente di calcolo il valore 938, relativo al numero di alunni, di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 30 giugno 2023, n. 127.
- 5. Per rendere graduale il decremento del numero delle sedi in applicazione della nuova disciplina, il numero di sedi stabilito ai sensi del presente articolo, applicando le previste forme di compensazione interregionale, viene incrementato di un fattore percentuale mediamente pari a 1,60% nell'anno scolastico 2026/2027.

Articolo 2

Dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2026/2027

La consistenza complessiva delle dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi è definita, per l'anno scolastico 2026/2027, nel rispetto dei criteri di cui al precedente articolo 1.

1. Le dotazioni organiche dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi e la loro distribuzione tra le regioni per l'anno scolastico 2026/2027 sono indicate nella tabella allegata al presente decreto, che ne costituisce parte integrante.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e all'Ufficio centrale di bilancio per il prescritto parere contabile.

Il Ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara



Il Ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti

Firmato digitalmente da

Giancarlo Giorgetti

2025-06-27 16:39:45 +0200





Tabella allegata al DI di aggiornamento dei contingenti organici dei dirigenti scolastici e delle posizioni di lavoro di direttore dei servizi generali ed amministrativi a.s. 2026/2027

Regione	Contingente organico
Abruzzo	179
Basilicata	83
Calabria	279
Campania	830
Emilia-Romagna	515
Friuli Venezia Giulia (scuole con lingua di insegnamento italiano) Friuli Venezia Giulia (scuole con lingua di insegnamento slovena)	139
Lazio	679
Liguria	169
Lombardia	1108
Marche	208
Molise	45
Piemonte	515
Puglia	565
Sardegna	223
Sicilia	705
Toscana	450
Umbria	130
Veneto	556
Totale	7389

